

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente
Avv. Bruno De Carolis..... Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore)
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto..... Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario per le controversie in
cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio..... Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 19.2.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, titolare di un conto corrente con annessi servizi di deposito titoli e strumenti finanziari in custodia ed amministrazione, aperto presso la banca convenuta, ha chiesto a quest'ultima di trasferire i titoli ivi depositati ad un diverso conto aperto presso altra banca. L'intermediario ha eseguito la richiesta del ricorrente, addebitandogli tuttavia l'importo di € 300 a titolo di commissioni, in forza di quanto previsto dalle condizioni indicate nel Foglio informativo riguardante il contratto. Conseguentemente, il cliente, con reclamo in data 27/10/2008, ha chiesto alla banca il rimborso delle spese addebitategli, sostenendo che il trasferimento dei titoli era stato richiesto in vista del recesso dai rapporti ivi intrattenuti (recesso solo successivamente formalizzato), per cui si rendeva applicabile il disposto dell'art.10 della c.d. "legge Bersani" (d.l. n.223/2006). In particolare, ha richiesto la restituzione dell'importo addebitato in eccedenza rispetto a quanto previsto nel foglio informativo per il caso di trasferimento dei titoli "ai sensi del decreto 223/06, convertito con legge 248/06" (€ 8 per titolo).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Non essendo stato accolto il reclamo, il cliente ha proposto ricorso nel quale riporta una dettagliata ricostruzione dei fatti, qui di seguito riprodotta in sintesi. Precedentemente alla richiesta di trasferimento dei titoli e precisamente in data 24/9/2009, avendo costituito un nuovo conto corrente presso altro istituto di credito, il cliente aveva comunicato telefonicamente ad una “dipendente dell’ufficio titoli” della banca resistente la propria volontà di chiudere tutti i rapporti accessi presso quest’ultima; nello stesso giorno aveva presentato alla banca “subentrante” la richiesta di trasferimento degli addebiti RID per le utenze domiciliate presso il vecchio conto corrente; già in data 29/9/2009, la nuova banca domiciliataria confermava al cliente l’attivazione - con decorrenza 8/10/2009 - degli addebiti RID richiesti. In data 25/9, il ricorrente aveva inoltre comunicato al suo ente previdenziale le coordinate bancarie del nuovo conto corrente, in sostituzione del precedente, per l’accredito in via continuativa della propria pensione. Il successivo 28/9, aveva, infine, chiesto alla banca convenuta di trasferire i titoli, ivi depositati, all’istituto di credito “subentrante” dove era già costituito un dossier a lui intestato.

A quanto riferisce il ricorrente, la comunicazione scritta di recesso, già compilata e sottoscritta fin dal 12/10/2009, sarebbe stata consegnata con ritardo alla banca convenuta per attenersi alle indicazioni fornite proprio da quest’ultima, al fine di consentire il completamento della procedura per il trasferimento delle domiciliazioni RID e dell’accredito della pensione (che ancora per il mese di novembre sarebbe avvenuto sul vecchio conto corrente).

In relazione a quanto precede, il ricorrente chiede che l’ABF disponga la restituzione da parte della banca dell’importo addebitato, almeno per l’eccedenza rispetto alle spese effettivamente sostenute dalla stessa banca per il trasferimento, quantificate nel foglio informativo sintetico in € 8 per ciascuno dei quattro titoli (quindi, complessivamente 32 euro).

In sede di controdeduzioni l’intermediario, ribadendo le considerazioni riportate nella lettera di risposta al reclamo del cliente, ha osservato, in particolare, che la richiesta di trasferimento dei titoli, pervenuta il 5/10/2009, non recava alcuna indicazione in merito alla volontà del cliente di recedere dai rapporti in essere, né alcun riferimento all’art. 10 del d.l. n. 223/2006.

Peraltro, ancora in data 20/10/2009, è stato portato all’incasso un assegno emesso dal ricorrente il 16/10: *“ciò a conferma della persistente volontà, a quella data, di disporre delle somme depositate sul medesimo rapporto”*. Solo successivamente, quando è stata formalizzata e trasmessa (in data 2/11/2009, secondo quanto riportato nelle controdeduzioni) la richiesta di estinzione del conto corrente, la banca ha avuto conoscenza effettiva della volontà di recesso del cliente. Pertanto, ritenendo legittimo l’addebito effettuato in data 15/10/2009, conformemente alle condizioni indicate nel “Foglio informativo” relativo al deposito titoli, la Banca chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione, così come descritta in atti, si sostanzia in un problema interpretativo avente ad oggetto l’esatto significato della volontà espressa dalle parti. Il ricorrente sostiene di aver richiesto il trasferimento dei titoli nell’ambito di una maturata volontà di cessare da ogni rapporto con la prima banca, come riferito ad una impiegata della banca stessa, rendendosi pertanto applicabile il disposto della c.d. “legge Bersani”, che stabilisce (art.10,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

comma 2, d.l. n.223 del 2006 – conv. dalla L. n.248/2006): *“nei contratti di durata il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura”¹*. La banca afferma, diversamente, che il cliente si è limitato a disporre un semplice trasferimento di titoli, senza esercitare la facoltà di recesso dal rapporto, per cui correttamente sarebbero state addebitate le commissioni oggetto della vertenza.

Ciò premesso, è necessario considerare che il ricorrente offre una dettagliata ricostruzione dell'antefatto, affermando in particolare di aver manifestato, sia pure in via informale, la volontà di chiudere il rapporto con la banca convenuta comunicandolo ad un'impiegata della banca stessa; a tale proposito, ha indicato anche una specifica data in cui si sarebbe svolto il colloquio con la predetta impiegata. Ha affermato, altresì, di aver compilato il modulo di “recesso”, ma di non averlo presentato immediatamente perché in tal senso consigliato dalla medesima dipendente, al fine di completare le operazioni in sospeso (accredito di un'ultima tranche della pensione Inps, accensione di nuovo RID sul nuovo conto, ecc.) prima di interrompere il rapporto con la banca convenuta. In questa ottica, l'addebito dell'assegno bancario in data 15 ottobre sul primo conto non sembra che possa considerarsi sintomo di una volontà opposta alla chiusura del rapporto, come invece afferma la banca nelle sue controdeduzioni.

Tutto ciò premesso, appare determinante ai fini decisori rilevare che la ricostruzione dei fatti enunciata dal ricorrente non è stata specificamente contestata dalla banca convenuta; in particolare, non risulta contestato che il cliente abbia avuto contatti informali con un'impiegata della banca, ricevendo precise indicazioni sul comportamento da adottare. Tale circostanza rende necessario richiamare il principio stabilito dall'art.115 cod. proc. civ., secondo cui *“il giudice deve porre a fondamento della decisione...i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”*. Tale principio è frutto di una evoluzione giurisprudenziale che ha messo in luce la sua derivazione *“da tutto il sistema processuale”*, nel cui ambito *“le parti hanno l'onere di collaborare a circoscrivere la materia controversa”* (v. Cass. n. 5191/2008 e relativi rif. giurisprudenziali). Il recepimento nel codice di procedura civile rafforza il convincimento che si tratti di principio di portata generale, applicabile anche al presente procedimento.

Sotto altro profilo, la ricostruzione dei fatti esposta dal ricorrente appare verosimile per le seguenti ragioni :

- a) per l'apparente fondatezza delle argomentazioni esposte, sembrando ragionevole che prima di chiudere i rapporti presso la banca originaria si provveda a curare il trasferimento dell'operatività sui nuovi conti accessi presso altro intermediario, al fine di evitare soluzioni di continuità;
- b) in considerazione della prassi operativa propria delle relazioni tra banca e cliente, caratterizzata da un diffuso ricorso ad accordi di tipo informale, giustificati dal rapporto fiduciario che ne caratterizza l'operatività;
- c) il modulo (prodotto dalla banca nelle sue controdeduzioni) recante la formale “comunicazione di recesso e richiesta di estinzione rapporti” successivamente presentato dal cliente, reca la data del 12 ottobre 2009, cioè esattamente quella indicata dal ricorrente; il fatto che la banca non abbia preteso la rettifica di tale data appare circostanza confermativa delle argomentazioni del ricorrente;

¹ Giova ricordare che la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 febbraio 2007, in relazione al divieto di applicare spese di chiusura, fa riferimento anche a *“quelle relative a servizi aggiuntivi richiesti dal cliente in occasione dell'estinzione del rapporto”*, indicando ad esempio proprio *“il trasferimento dei titoli presso altro intermediario”*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- d) la disposizione di (semplice) trasferimento dei titoli è stata impartita dal cliente utilizzando il modulo predisposto dalla banca, sul quale non è prestampata alcuna indicazione circa l'eventuale esercizio della facoltà di recesso.

Peraltro, in relazione alla mancanza di una volontà di recesso in forma scritta, giova richiamare i principi che informano le regole poste dal legislatore in tema di "trasparenza" nel Titolo VI del testo unico bancario, che indicano la forma scritta dei contratti come mezzo di tutela del contraente più debole, cioè del cliente, al quale soltanto, in effetti, riservano la facoltà di invocare la nullità per mancanza della forma richiesta, come previsto dall'art.127, comma 1, TUB.

In aggiunta alle considerazioni di cui sopra, si evidenzia che il rapporto con la banca convenuta si è poi effettivamente interrotto a breve distanza di tempo dalla disposizione oggetto della vertenza in esame, per cui è difficile dubitare che il cliente avesse la volontà di estinguere i rapporti con la banca convenuta..

In conclusione, deve ritenersi che il ricorrente abbia in buona fede agito nel convincimento di aver manifestato in modo non equivoco la volontà di recedere dal rapporto con la banca convenuta e che la richiesta di trasferimento dei titoli si inquadri in iniziative concordate in via informale con la banca stessa per definire ogni rapporto pendente.

In conclusione, si ritiene che il ricorso debba essere accolto, disponendo che la banca rimborsi al ricorrente l'importo di euro 268,00 (duecentosessantotto), pari alla misura eccedente quanto dovuto per spese effettivamente sostenute dalla convenuta.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso. Dispone che l'intermediario rimborsi al ricorrente la somma indebitamente percepita, nella misura indicata in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE